REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Francesco Salvatore Filocamo — Presidente relatore

Dr. Silvia Rita Fabrizio — Consigliere

Dr. Alberto Iachini Bellisarii — Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N° 494 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:

Controparte_1, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [redacted]

- appellante -

CONTRO

Controparte_2 **e** *Controparte_3* quest'ultimo anche in qualità di erede di *Persona_1* rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

- appellati -

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 182/2022 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 12/4/2022.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: «in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU, ovvero quantomeno disporre la convocazione dei CC.TT.UU a chiarimenti come illustrato nel punto A) e nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello; nel merito: accogliere l'atto di appello, secondo le conclusioni ivi rassegnate» e cioè: «in accoglimento delle censure di cui al punto A della suestesa motivazione, in totale riforma della Sentenza n. 118/2022 del Tribunale di L'Aquila, siccome viziata da omessa, carente e/o, comunque, contraddittoria motivazione, così provvedere: rigettare la domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli odierni appellati, in proprio e n.q., in quanto carente di prova, atteso che all'esito della svolta

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

istruttoria, visti i denunciati vizi della CTU, non risulta raggiunta la prova del nesso causale tra le infezioni ed il decesso del sig. *CP_3* con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15%; … In via gradata, in parziale riforma della Sentenza n. 118/2022 del Tribunale di L'Aquila, in quanto viziata da omessa, carente e/o, comunque, contraddittoria motivazione, accertare e dichiarare l'effettiva incidenza causale spiegata dalle pregresse patologie di cui era portatore il sig. *Parte_1* nell'exitus del medesimo e, conseguentemente, determinare la percentuale di incidenza delle stesse, detraendo dal danno riconosciuto la relativa quota – così come affermato da Cass. civ., sez. III, n. 975 del 16.1.2009 – ovvero proporzionalmente riducendo il quantum riconosciuto, anche ex art. 1226 c.c.. Quanto alle spese di lite, ridurre l'importo riconosciuto in primo grado, riliquidando le stesse avendo come riferimento lo scaglione dei parametri relativo alla minor cifra effettivamente a riconoscersi a titolo di risarcimento complessivo. Ancora nel merito, in subordine rispetto all'accoglimento delle contestazioni formulate al punto A della suestesa motivazione si insiste affinchè la Corte di Appello adita, in parziale riforma della decisione impugnata, così provveda: quanto al danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto agli appellati, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per l'applicazione delle Tabelle di Roma e, per l'effetto, in applicazione delle Tabelle di Milano, liquidare in favore delle controparti i seguenti importi: a) per il coniuge, € 168.250,00; b) per la madre, € 168.250,00; c) per il fratello, € 24.350,00, così riducendo – per le ragioni sopra evidenziate – la cifra complessiva liquidata al minore importo di € 390.850,00. In via ulteriormente gradata, se ritenute applicabili le Tabelle di Roma, decurtare le cifre riconosciute dal primo giudice nella misura del 40% ovvero in quella diversa misura che la Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, ex art. 1226 c.c. In entrambi i casi, accertare e dichiarare che, sulle somme non dovute, non spettano interessi, ricalcolando tali accessori di legge sulla minor somma effettivamente liquidata. Quanto alle spese di lite, in ogni caso, ridurre l'importo riconosciuto in primo grado e riliquidare le stesse avendo come riferimento lo scaglione dei parametri relativo alla minor cifra effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento complessivo».

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Per gli appellati: «in via principale, venga dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti processuali e ciò avendo le parti appellate ricevuto tutti i pagamenti così come convenuti con la parte appellante *Parte_2* e giusta atto di transazione predisposto dalla *Pt_2* ed inviato dal procuratore della *Pt_3* , l'Avv. [redacted] allo scrivente procuratore mediante posta elettronica certificata del 28.02.2023 ed in atti (doc.1) e sottoscritto dalle parti appellate e dallo scrivente procuratore in data 06.03.2023 ed inviato in pari data dal predetto procuratore mediante posta elettronica certificata sia al procuratore di parte appellante l'Avv [redacted] (doc.2) in atti e sia alla stessa *[...]* *Parte_2* (doc.3) in atti e , comunque, gli stessi già in atti e come allegati all'istanza del 31.07.2023, atto di transazione questo mai contestato né disconosciuto dal nuovo procuratore di parte appellante nella sua prima difesa utile e costituita dalla comparsa di costituzione del 10.10.2023, atti tutti, che, comunque, si producono nuovamente. D'altro canto è lo stesso precedente difensore di parte appellante, l'avvocato [redacted] che , munito anche della facoltà a transigere la lite e come da procura alle liti conferita per l'appello, nelle note di trattazione scritta del 09.05.2023 e che di seguito si riportano e trascrivono, ha dato atto che è intervenuto un accordo transattivo tra le parti e che l'appellante ha già in parte pagato in favore degli appellati quanto convenuto nell'atto di transazione prodotto … Ed infatti, a seguito dell'invio dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti appellate in data 06.03.2023 le stesse hanno ricevuto , per conto della *Pt_2* : A)un primo pagamento da parte della *Controparte_4* e precisamente : € 36.916,09 in favore di *Parte_4* per spese legali ; € 50.000,00 in favore di *Controparte_3* ; € 251.110,00 in favore di *Controparte_2* e come da contabili di pagamento rimesse mediante posta elettronica certificata dell'Avv. [redacted] 28.03.2023 (doc.4) ed in atti e certificazione di [redacted] del 30.04.2023 relativa a *Controparte_2* (doc.5) in atti e certificazione di [redacted] del 06.04.2023 relativa a *Controparte_3* (doc.6) pure in atti ; B) un secondo pagamento del 18.10.2023 e come da certificazione di [redacted] 19.10.2023 relativa a *Controparte_3* (doc.7) pure in atti e precisamente la somma di € 250.000,00 in favore di *Controparte_3* . In via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui la parte appellante si opponga a detta richiesta di declaratoria di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione tra le parti e/o Codesta Corte d'Appello ritenga non potersi pronunciare la delcaratoria de qua perché non raggiunta la prova dell'avvenuta transazione tra le parti, le parti appellate a mezzo dello scrivente procuratore dichiarano di accettare, e come in effetti accettano, a titolo di mero acconto dall'appellante i pagamenti già ricevuti e come sopra indicati e rispetto al quantum risarcitorio maggiore come accertato nella sentenza di primo grado e con relativa richiesta di condanna della *Parte_2* al pagamento della relativa differenza residua e chiedono sia che vengano accolte tutte le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione depositata per le parti appellate e respinto l'appello proposto e con condanna alle spese di lite».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza appellata, decidendo la controversia risarcitoria instaurata nei confronti della *Pt_2* da *Controparte_2* *Controparte_3* e *Persona_1* (nelle rispettive qualità di moglie ed erede, fratello gemello e madre di *Persona_2* [redacted] all'esito di una serie di ricoveri presso gli [redacted] di L'Aquila e [redacted], dopo avere qualificato come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente (in relazione ai danni richiesti dalla *CP_2* quale erede) e come extracontrattuale quella nei confronti dei congiunti del medesimo in relazione alla lesione del rapporto parentale, ha anzitutto accertato, in adesione alle conclusioni del collegio consulenziale officiato, composto dal dott. [redacted] medico legale, e dal dott. *Persona_3*, infettivologo:

a) la natura nosocomiale delle infezioni batteriche (Corynebacterium striatum, Psuedomonas Aeruginosa, Psuedomonas Putida) contratte dal paziente;

b) il nesso causale tra le stesse e la insorgenza di nuove patologie (endocardite, innescata dal Corynebacterium, "con ogni probabilità contratto durante la procedura di biopsia renale ecoguidata eseguita il 4/2/2014"; infezione dei tessuti molli, riscontrata nel periodo aprile-maggio 2014 e determinata da Pseudomonas Aeruginosa rilevato dagli esami eseguiti su un catetere femorale rimosso il 20/3/2014 presso l'ospedale di *CP_1* e poi anche sul catetere giugulare nell'occasione applicato; osteomielite con ascesso alla gamba destra esordita

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

nell'ottobre 2015 e costituente ulteriore esito dell'infezione da Pseudomonas; infezione sistemica nella quale sfociò il "continuativo stato settico del paziente nell'arco temporale compreso tra il febbraio 2014 ed il [redacted]) che contribuirono in modo rilevante, insieme alle patologie preesistenti nel paziente e ad una terapia antibiotica protratta nel tempo, a debilitare il paziente con una insufficienza multiorgano, fino al decesso;

c) la irrilevanza, ex artt. 40 e 41 c.p. e 2055 c.c., del pregresso stato morboso dell'interessato, costituente una concausa naturale della morte, e "della stima percentuale dell'accertato contributo causale delle infezioni ospedaliere al decesso";

d) il carattere colposo della condotta della convenuta, la quale, a fonte del rischio delle infezioni ospedaliere, "universalmente noto in medicina", non risultava avere adottato le necessarie "precauzioni note e possibili volte a fronteggiare detto rischio".

1.1. Ha, pertanto, affermato la responsabilità della convenuta:

a) in relazione al danno morale patito dal paziente in conseguenza della consapevolezza del proprio prossimo decesso (confermata dai testi escussi), che ha liquidato in via equitativa in favore dell'erede *Controparte_2* nella la somma di € 30.000,00 in valore attuale;

b) in relazione al danno da perdita del rapporto parentale lamentato da tutti gli attori, che ha ritenuto presuntivamente provato, quanto alla *CP_2* dal vincolo di coniugio accompagnato dalla convivenza e, quanto agli altri attori, dallo stretto legame parentale con la vittima, e che ha liquidato utilizzando, "quale criterio guida orientativo, la Tabella da ultimo elaborata dal Tribunale di Roma, considerati i rilievi critici svolti dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine all'impiego della Tabella del Tribunale di Milano con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale", in € 250.000,00 in favore di *CP_2* *[...]* in € 220.000,00 in favore di *Persona_1* ed in € 150.000,00 in favore *[...]* *Persona_4* .

1.2. Su tutte le somme così liquidate la sentenza ha ritenuto spettanti "gli interessi legali dal fatto alla sentenza, a compensare il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità delle somme dovute a titolo di ristoro, da calcolarsi secondo i criteri di cui alla nota sentenza SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712 al fine di evitare ingiustificate locupletazioni". Infine, dichiarata incidentalmente la inammissibilità della domanda formulata dalla convenuta di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

"accertamento delle quote di responsabilità imputabili ai sanitari che variamente si presero cura del defunto", non evocati in giudizio, ha regolato le spese, incluse quelle di CTU, secondo soccombenza.

2. La sentenza è stata appellata dalla *Part* riginaria convenuta, la quale ne ha chiesto – previa rinnovazione della CTU – la riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola per motivi rubricati e sintetizzabili come segue:

A) "violazione degli art. 112 e 116 C.P.C., in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223 e 2697 c.c., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione": in particolare, l'appellante lamenta che la sentenza abbia aderito alle conclusioni del collegio consulenziale senza tenere conto:

a1) della mancata risposta, "in modo congruo ed esaustivo", alle critiche formulate dal proprio CTP e sviluppate "dal Dr. *Persona_5* nella relazione di parte che si allega in atti" e "al quesito n. 5 di cui al mandato ricevuto, dal momento che hanno omesso di chiarire con quali probabilità il decesso del paziente si sarebbe verificato anche in caso di rispetto delle linee guida dettate per casi analoghi";

a2) della "completa regressione dei fenomeni infettivi", che renderebbe inattendibile l'affermazione – non supportata da dati o da risultanze cliniche o laboratoristiche – che le infezioni nosocomiali insorte nel 2014 siano state gravi e protratte nel tempo [redacted] per un periodo di ben oltre due anni (nel corso dei quali il paziente aveva subito solo saltuari e brevi ricoveri ospedalieri), ciò che, secondo l'appellante, sarebbe "eventualità assurda e contraria a ogni dettame scientifico in tema infettivologico", tanto più che gli stessi CCTTUU avevano attestato come "le due infezioni fossero state efficacemente trattate e, soprattutto fossero state risolte e debellate";

a3) della contraddittorietà tra l'affermata eziologia multifattoriale della MOF che determinò il decesso del paziente ed il parimenti affermato ruolo determinante e prevalente delle infezioni, che non terrebbe conto della rara e gravissima comorbilità dal quale questi era affetto e che si porrebbe in contraddizione con la ulteriormente affermata (dai CCTTUU) incapacità "di stabilire la percentuale dell'incidenza eziologica di ciascuno dei singoli fattori";

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

B) “violazione dell’art. 116 C.P.C., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2059 c.c. ed 112 c.p.c., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie”: sostiene l’appellante che la sentenza avrebbe, da un lato, erroneamente omesso di “procedere ad una proporzionale riduzione del quantum liquidato in ragione della incidenza di patologie pregresse” e, dall’altro lato, erroneamente utilizzato, per la liquidazione del danno parentale, le Tabelle del Tribunale di Roma (le quali in ogni caso avrebbero dovuto condurre ad una liquidazione in termini monetari inferiori, considerata la breve durata del matrimonio e l’assenza di convivenza tra la vittima e gli altri congiunti nonché la convivenza tra questi ultimi) anziché quelle del Tribunale di Milano invocate dagli attori.

3. Si sono costituiti *Controparte_2* e *Controparte_3*, quest’ultimo anche in qualità di erede di *Persona_1* nel frattempo deceduta, ed hanno resistito all’appello, eccependone la inammissibilità sotto vari profili e comunque sostenendone la infondatezza nel merito.

4. Nel corso del giudizio i difensori delle parti hanno più volte rappresentato la pendenza di trattative di bonario componimento e chiesto rinvii delle udienze, da ultimo al fine (dichiarato dall’allora difensore della appellante) di “completare i pagamenti, allo stato parzialmente versati, di cui all’accordo transattivo”.

4.1. Tuttavia, con le note scritte sostitutive della udienza fissata per consentire il deposito della transazione eventualmente intercorsa tra le parti, il nuovo difensore della *Part* ha rappresentato che “le parti non sono addivenute alla definizione in via transattiva della causa”, per cui la Corte ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in epigrafe trascritte, concedendo i termini per il deposito di scritti conclusionali, cui hanno provveduto entrambe le parti, ancorché la difesa degli appellati abbia sviluppato le proprie argomentazioni (come deve ritenersi consentito: Cass. 6439/2009; 2976/2020) solo nella comparsa di replica.

5. La prima questione che si pone concerne la effettività della stipulazione di una valida transazione tale da determinare – come prospettato dalla difesa degli appellati già con le dettagliate conclusioni formulate, cui si rinvia – la cessazione della materia del contendere. E’ indubbio, invero, che il precedente difensore della *Part* (munito di procura comprensiva della

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

facoltà di transigere la causa) abbia trasmesso al difensore degli appellati, in allegato a messaggio di posta elettronica, il testo di una transazione (coinvolgente anche la CP_5 assicuratrice della responsabilità civile della odierna appellante) ed è altrettanto indubbio che tale proposta transattiva sia stata accettata dagli appellati (il cui difensore ha trasmesso a quello dell'appellante il testo sottoscritto dai suoi assistiti) e che sia la CP_5 sia la Pt_2 abbiano eseguito, in favore degli appellati e del loro difensore, tutti i pagamenti previsti dalla suddetta proposta transattiva. Ciò emerge con evidenza dai documenti prodotti, in formato analogico e digitale, dal difensore degli appellati e richiamati nelle conclusioni da questi formulate (cui può pertanto farsi rinvio).

5.1. Tali circostanze, tuttavia, non paiono sufficienti per ravvisare, nella specie, il perfezionamento di un valido negozio transattivo tra le parti del presente processo. Se è vero, infatti, che per regola di diritto comune la transazione richiede la forma scritta unicamente ad probationem (salvo eccezioni che qui non ricorrono) e che, pertanto, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (in questi termini, ad esempio, Cass. 1627/2018), è altrettanto vero che nella specie vengono invece in rilievo i diversi principi che regolano la forma degli atti negoziali degli enti pubblici (in tale categoria rientrando le aziende sanitarie locali, che hanno natura giuridica di enti pubblici non economici: tra le più recenti, Cass. 36856/2021), per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (assolvendo una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria) e non è surrogabile da fatti concludenti, quali le condotte esecutive di un accordo tacitamente raggiunto. E, sebbene la più recente giurisprudenza anche nomofilattica, abbia reso meno rigoroso il principio escludendo che il requisito della forma scritta ad substantiam richieda necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti e consentendo di ravvisarla anche nel caso in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per la P.A. possono assumere anche la

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

forma dell'atto amministrativo (Cass. SU 9775/2022; Cass. 3543/2023; 32337/2023), nella specie non è rinvenibile alcuna sottoscrizione della transazione da parte dell'organo rappresentativo della *Pt_2* (o anche solo del suo difensore munito di mandato a transigere) o alcun atto amministrativo che abbia recepito l'accordo transattivo in questione, giacché, pur provenendo la proposta negoziale dal difensore della *CP_1* il documento allegato al messaggio di posta elettronica dallo stesso inviato al difensore degli appellati è privo di sottoscrizione apposta in forma analogica o digitale.

5.2. Pertanto, escluso che tra le parti del presente giudizio (impregiudicata, in quanto estranea al giudizio, ogni questione concernente la validità e la efficacia della transazione tra *CP_5* e danneggiati) sia intercorsa valida transazione – sicché i pagamenti ricevuti dagli odierni appellati e dal loro difensore andranno imputati all'adempimento parziale della condanna comminata dalla sentenza qui impugnata – la causa deve essere decisa nel merito.

5.3. Questa Corte ritiene, sotto questo profilo, che l'appello, a prescindere dalla sua ammissibilità o meno (le questioni concernenti la quale non vengono esaminate in ossequio al principio della ragione più liquida), sia infondato ed immeritevole di qualsiasi accoglimento per le ragioni che vengono di seguito esposte.

6. Quanto al primo motivo, teso a censurare l'accertamento del nesso di causalità tra le infezioni di incontestata origine nosocomiale contratte da *Persona_2* ed il decesso di quest'ultimo, va, anzitutto, rilevato che la "relazione del dott. *Per_5* ", che viene nell'appello richiamata (senza riprodurne, se non in modo assertivo, le argomentazioni) e dichiarata come prodotta, non può essere esaminata da questa Corte (e dalle controparti processuali dell'appellante), in quanto il file che dovrebbe contenerla non è in alcun modo leggibile. La stessa difesa dell'appellante ha dato atto della illeggibilità del file allegato all'atto di appello nella nota datata 31/5/2022, con la quale ha provveduto, in ragione della dichiarata "non visibilità", a ridepositarlo (unitamente a quello contenente la bozza di CTU, ancorché il dott. *Per_5* non risulti essere stato nominato come CTP nel primo grado del giudizio, in cui la *Part* si avvalse dell'ausilio tecnico del solo dott. *Persona_6* Senonché anche gli allegati alla suddetta nota (denominati ID4_36495910.910 e ID4_36495911.911 ed entrambi aventi dimensione di 1 KB, che evidenzia di per sé l'assenza

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

di contenuto digitale significativo), oltre a non essere conformi ad alcuno dei formati dei documenti informatici previsti dall'art. 13 delle specifiche tecniche previste dal DM 44/2011 in materia di processo civile telematico, non sono comunque leggibili, essendone impossibile l'apertura con alcuno degli applicativi disponibili.

6.1. Ciò posto, non può anzitutto condividersi la censura di omessa risposta, da parte dei CCTTUU officiati in prime cure, alle critiche formulate dal CTP della odierna appellante. Va rilevato, in primo luogo, che quest'ultimo (cioè, come detto, il dott. *Persona_6* si limitò [dopo avere espressamente concordato con il collegio consulenziale "nel ritenere che il sig. *Pt_5* paziente affetto da insufficienza renale da amiloidosi renale, abbia sviluppato delle infezioni nosocomiali in seguito al ricovero di febbraio 2014 presso il reparto di Medicina Interna e Nefrologia dell'Ospedale [redacted] ed in conseguenza dell'applicazione del catetere femorale destro per dialisi (verosimilmente complicatosi con endocardite batterica da Corynebacterium striatum), rimosso nel corso del ricovero presso l'Ospedale di *CP_1* ove fu inserito un catetere giugulare (con insorgenza di infezione da Pseudomonas Aerugina). In seguito, si assistette a disseminazione batterica in sede articolare dell'arto inferiore sinistro ed osteomielite a livello della tibia destra. Nel tempo, sopraggiunse il decesso, a [redacted] per conseguente deficit multiorgano da stato settico in paziente dializzato"] a sottolineare: il "ruolo importante", nel determinismo delle infezioni, di "fattori che aumentano la suscettibilità dell'ospite"; la "bontà della gestione delle infezioni" da parte del personale sanitario, nonostante la quale "non si assisteva a miglioramento e/o a risoluzione del quadro poli-infettivo"; la rilevanza eziologica preminente da riconoscere, in ordine alla evoluzione di tale quadro ed al decesso del paziente, alle comorbilità da cui questi era affetto; la conseguente limitata rilevanza causale delle infezioni rispetto al decesso (che il dott. *Per_6* propose di quantificare "in misura non superiore al 10-15%"), essendo state esse solo "responsabili di un ulteriore aggravamento clinico".

6.1.1. A tali osservazioni (che, come ben rilevato dalla sentenza impugnata, confermano, piuttosto che smentire, l'origine nosocomiale delle infezioni ed il nesso quanto meno concausale tra le stesse e le nuove patologie sviluppate dal paziente che ne determinarono il decesso), il collegio consulenziale rispose (sia pure in una relazione integrativa della bozza

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

trasmessa alle parti, ma comunque depositata nel fascicolo informatico del primo grado) di non condividerle, in quanto "le infezioni nosocomiali contratte dal paziente hanno indotto un quadro di infezione sistemica con interessamento dell'endocardio valvolare prima e poi del tessuto osseo e dei tessuti molli dell'arto inferiore sinistro, che protraendosi nel tempo ha determinato uno stato settico che, certo insieme alle patologie preesistenti nel paziente (insufficienza renale) e ad una terapia antibiotica protratta nel tempo, ha contribuito in modo rilevante a determinare il decesso. E' difficile dire in che percentuale in quanto non vi sono dei parametri certi per evidenziarlo, ma sicuramente in modo rilevante e non certo nella misura 10-15% che è una percentuale estremamente bassa".

6.1.2. Si tratta di una risposta che, tenuto conto della genericità delle osservazioni del dott. *Per_6* tese unicamente a valorizzare le morbilità preesistenti nel paziente quali concause della contrazione e della successiva evoluzione delle infezioni e del conseguente decesso ed alla quantificazione (peraltro immotivata) della incidenza causale delle infezioni, è più che esaustiva, giacché, da un lato, non nega che la preesistenti patologie e la protratta terapia antibiotica abbiano contribuito a determinare il decesso e, dall'altro, evidenzia, in termini del tutto condivisibili sotto il profilo logico oltre che non contraddetti dal CTP sotto quello scientifico, come quest'ultimo sia stata la conseguenza diretta delle ulteriori patologie determinate proprio dalle infezioni nosocomiali e sfociate, nonostante il corretto trattamento farmacologico di queste ultime, nell'infezione sistemica e nell'insufficienza multiorgano.

6.2. Il nesso causale in esame non può, poi, essere escluso o ritenuto dubbio in ragione della "completa regressione dei fenomeni infettivi" e/o dell'assenza di conferme cliniche o laboratoristiche della persistenza fino al [redacted] delle infezioni medesime, giacché si tratta di asserzioni smentite già da quanto osservato dallo stesso CTP dell'appellante (oltre che dai CCTTUU) circa la inefficacia risolutiva delle pur corrette terapie farmacologiche delle infezioni, le quali – anche se contratte nel 2014 - erano inoltre ancora presenti nel dicembre 2015, allorché (nel corso del ricovero successivo a TC del 22/10/2015 e RMN del 2/11/2015 che evidenziarono un processo osteomielitico della tibia con grossolana formazione fluida pluriconcamerata delle parti molli) vennero rilevati, nel tampone della ferita del drenaggio chirurgico eseguito il 15/12/2015, batteri della stessa specie (Pseudomonas) di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

quella già riscontrata, nel maggio 2014 mediante esami colturali del materiale biologico prelevato dai cateteri femorale e giugurale applicati al paziente presso gli ospedali di *CP_1* e di *CP_1* (entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della *Part* onvenuta e qui appellante).

6.2.1. Né vi è alcun elemento scientifico che consenta di avvalorare l'asserzione dell'appellante circa la "assurdità" di una protrazione delle infezioni per il periodo di due anni, posto che il collegio consulenziale (certamente dotato di competenze tecnico-scientifiche specifiche, essendo composto anche da un infettivologo) ha rilevato (senza essere smentito dal consulente tecnico dell'appellante) "dalla documentazione clinica agli atti" la persistenza nel corso degli anni di "uno stato settico che, insieme alle patologie preesistenti nel paziente (insufficienza renale) e ad una terapia antibiotica protratta nel tempo, contribuivano in modo rilevante a debilitare il paziente con una insufficienza multiorgano, fino al decesso".

6.3. Non può, infine, condurre ad escludere il nesso causale in esame e la integrale responsabilità risarcitoria dell'appellante il pur accertato concorso di ulteriori cause e, in particolare (essendo state le protratte terapie antibiotiche conseguenza delle infezioni nosocomiali e perciò comunque addebitabili a chi tali infezioni avrebbe dovuto prevenire) della patologia renale che affliggeva il paziente. Ed invero, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (che ha – già con l'arresto 15991/2011 - superato l'orientamento espresso da Cass. 975/2009 ed invocato dall'appellante), che, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile ed in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., solo qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale, mentre se, invece (come nel caso di specie), quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno concretamente verificatosi, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. La conseguenza è che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (si vedano, tra le più recenti, Cass. 30521/2019; 5737/2023).

6.3.1. E' stato, inoltre e conseguentemente ribadito che "in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana" (così Cass. 5632/2023, più recentemente richiamata anche da Cass. 9216/2024).

6.3.1. Pertanto, l'incertezza in ordine alla misura dell'apporto concausale della pregressa patologia del paziente, affermata dai CCTTUU e contestata solo genericamente ed in modo meramente assertivo dalla difesa, anche tecnica, dell'appellante non può che condurre (anche a prescindere dalla "prevalenza" della causa infettiva comunque evidenziata dal collegio consulenziale, con conseguente irrilevanza della censura di carenza motivazionale di tale valutazione) all'affermazione della integrale responsabilità risarcitoria della *Pt_2* , la cui condotta colposa (consistita nella completa omissione di qualsiasi misura preventiva atta a prevenire il fenomeno, ampiamente noto non solo alla comunità scientifica, delle infezioni ospedaliere, come evidenziato dal collegio consulenziale, che ha anche diffusamente illustrato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

gli accorgimenti preventivi consigliati dalle linee guida richiamate, così dando risposta quanto meno implicita al quesito n. 5 che l'appellante asserisce essere rimasto inevaso) ha determinato l'insorgenza delle indiscusse infezioni nosocomiali ed ha così contribuito a cagionare il decesso di *Persona_2* , successivamente verificatosi anche in conseguenza dell'evoluzione delle patologie indotte da quelle infezioni, non debellate dai trattamenti farmacologici pur correttamente somministrati e prescritti al paziente.

7. Tali ultime considerazioni danno ragione (oltre che della superfluità di qualsiasi approfondimento istruttorio mediante rinnovazione della CTU o acquisizione di ulteriori chiarimenti da parte del collegio consulenziale, che ha già ampiamente e convincentemente motivato le valutazioni espresse) della infondatezza anche della prima delle censure rivolte dall'appellante nei confronti della liquidazione dei danni parentali cui è pervenuta la sentenza impugnata, non essendovi alcuna ragione giuridica che non solo imponga, ma anche solo consenta di pervenire ad una riduzione del quantum risarcitorio per tenere conto dell'incerto apporto concausale delle preesistenti morbilità del *CP_3*

7.1. Peraltro, sotto questo profilo, va ricordato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (e nel caso di specie assorbente, avendo l'appellante censurato solo la liquidazione del danno parentale e non quella del danno morale terminale patito dal paziente) secondo cui "in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima" (Cass. 22724/2022; 6122/2023).

7.2. Infine, ove anche si ritenesse possibile una riduzione equitativa del danno, occorrerebbe constatare che essa è stata di fatto operata dalla sentenza gravata, la quale, pur affermando di fare riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, ha omesso di specificare i punti attribuiti a ciascuna delle circostanze da esse prese in considerazione ed è pervenuta, come meglio si dirà tra poco, alla quantificazione di somme inferiori a quelle cui avrebbe condotto l'applicazione corretta ed integrale di quei criteri.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

7.3. L'ulteriore censura formulata dall'appellante, concernente l'asseritamente erroneo riferimento alle appena ricordate tabelle, non può essere condivisa. Va, in proposito, ricordato che la giurisprudenza di legittimità (sin dalla sentenza 10579/2021, la quale ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi dell'epoca, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un tetto massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro) ha affermato il principio per cui "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche lìuniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". Tale principio è stato poi ribadito da altri arresti giurisprudenziali (Cass. 26300/2021; 3305/2021; 13540/2023) che hanno evidenziato come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, a differenza di quelle di Milano, fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione dei suddetti criteri equitativi. A questi ultimi sono state adeguate, ma solo a partire dalla versione resa pubblica il 28/6/2022 (e quindi in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata), anche le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, pur con alcune – anche non irrilevanti – differenze rispetto alle analoghe tabelle romane. Successivamente a tale adeguamento, la giurisprudenza di vertice, sulla base dell'analisi delle nuove tabelle milanesi ed in applicazione del principio secondo il quale il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, ha ritenuto che "le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte", ferma restando, tuttavia, la

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

inadeguatezza delle precedenti tabelle milanesi (la cui applicazione viene invece qui invocata dall'appellante).

7.4. Dunque, poiché all'epoca della decisione qui impugnata le uniche tabelle rispettose dei criteri richiesti dalla citata giurisprudenza di legittimità erano quelle predisposte nel 2019 dal Tribunale di Roma e poiché, come riconosce la stessa appellante, non ricorreva alcuna ipotesi di eccezionalità concreta tale da imporre il ricorso ad un metodo equitativo puro, del tutto correttamente la sentenza di prime cure ha fatto ad esse riferimento, ancorché – come accennato – omettendo di specificare i punti assegnati alle singole circostanze prese in considerazione da tali tabelle (tra le quali non è ricompresa la durata pregressa del matrimonio o del rapporto di convivenza con la vittima primaria, circostanze che possono rilevare al fine della graduazione della intensità del rapporto affettivo prevista dalle tabelle milanesi post 2022). Se ciò fosse stato fatto, si sarebbero dovuti attribuire, tenuto conto del tipo di rapporto, dell'età della vittima e del congiunto, della situazione di convivenza o meno tra costoro, dell'esistenza o meno di altri parenti entro il 2° grado conviventi e/o non conviventi con il superstite, i seguenti punteggi:

a) quanto a *Controparte_2*, 33 punti (di cui 20 per il rapporto di coniugio, 3 per l'età del coniuge, 3 per l'età della vittima, 4 per la convivenza tra i coniugi e 3 per l'assenza di altri parenti conviventi), che, moltiplicati per il valore del punto base (€ 9.806,70), avrebbero condotto ad un importo risarcitorio pari ad € 323.621,10;

b) quanto a *Persona_1*, 24 punti (di cui 20 per il grado di parentela, 1 per l'età della madre, 3 per l'età della vittima), che, moltiplicati per il valore del punto base (€ 9.806,70), avrebbero condotto ad un importo risarcitorio pari ad € 235.360,80;

c) quanto a *Controparte_3*, 13 punti (di cui 7 per il grado di parentela, 3 per l'età del fratello, 3 per l'età della vittima), che, moltiplicati per il valore del punto base (€ 9.806,70), avrebbero condotto ad un importo risarcitorio pari ad € 127.487,10, suscettibile di aumento da un terzo alla metà per l'assenza di ulteriori familiari non conviventi.

7.5. Pertanto, i risarcimenti concretamente liquidati dalla sentenza per la perdita del rapporto parentale si sono attestati entro gli importi liquidabili sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma ed anzi al di sotto di essi. Ciò, se non consente alcuna riforma in mancanza di appello

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

incidentale, neanche giustifica quella riduttiva perorata dall'appellante, anche ove si conferisse rilevanza in tal senso alla concorrenza causale, rispetto al decesso, delle preesistenti patologie di *Persona_2* .

8. In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato, con conseguente condanna dell'appellante soccombente a rimborsare agli appellati (e per essi al difensore dichiaratosi – nella comparsa conclusionale di replica – antistatario ed a cui favore deve disporsi la distrazione) le spese del grado, che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia (€ 650.000,00) e delle attività processuali effettivamente compiute, che comprendono anche la fase di trattazione, essendo stato necessario disporre vari rinvii di udienza per verificare il raggiungimento di un accordo transattivo ed esaminare i documenti a tal fine prodotti dalla difesa degli appellati.

8.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente decidendo:

1) rigetta l'appello;

2) condanna l'appellante *Parte_6* a rimborsare, in favore degli appellati in solido, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 26.155,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;

3) dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'avv. [redacted] difensore degli appellati dichiaratosi antistatario;

4) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2024

Il Presidente estensore

Francesco S. Filocamo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it